



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati

Dott.	Alfredo Grasselli	Presidente
Dott.	Ilvio Pannullo	Referendario
Dott.ssa	Concetta Ilaria Ammendola	Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del 22 aprile 2026 ha adottato la seguente

PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO

nel procedimento avente ad oggetto l'esame della regolarità del rendiconto 2025 - XI Legislatura del Gruppo "Azione - Per - Pri- Alleanza Democratica - Campania Popolare" del Consiglio regionale della Campania, ex art. 1, cc. 9 e ss., del d.l. n. 174 del 2012, conv. dalla l. n. 213 del 2012

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 (in particolare, l'articolo 1, commi 9 e seguenti);

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, che ha recepito, ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 174/2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei Consigli regionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 6 dicembre 2012;

VISTA la legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge n. 174/2012;

VISTO l'art. 4 della legge regionale del 30 aprile 2002, n. 7 (c.d. legge regionale di contabilità);



VISTA la legge regionale 5 agosto 1972, n. 6, e s.m.i., recante norme sul “*Funzionamento dei gruppi consiliari*”;

VISTA la deliberazione di orientamento interpretativo della Sezione delle autonomie del 5 aprile 2013, n. 12/SEZAUT/2013/QMIG, concernente l’applicazione dell’articolo 1, commi 9 - 12, del D.L. n. 174/2012, in materia di controllo da parte delle Sezioni regionali sui rendiconti dei Gruppi consiliari;

VISTA la deliberazione del 5 luglio 2013, n. 15/SEZAUT/2013/QMIG, con la quale la Sezione delle autonomie ha adottato un’ulteriore pronuncia di orientamento;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 2/2024 con cui il Presidente di questa Sezione regionale di Controllo ha individuato le funzioni del Presidente Aggiunto;

VISTA l’istanza di deferimento del Magistrato istruttore;

VISTA l’ordinanza n. 72/2026 con la quale il Presidente ha convocato la Camera di consiglio;

UDITO il relatore, Referendario dott.ssa Concetta Ilaria Ammendola;

FATTO

1. In data 25 febbraio 2026 è pervenuto alla Sezione regionale di controllo il rendiconto 2025 del gruppo consiliare “*Azione – Per - Pri- Alleanza Democratica – Campania Popolare*”, unitamente alla relativa documentazione.

Il periodo di riferimento per la rendicontazione di entrate e spese 1.1.2025-3.9.2025, poiché in data 03.09.2025, come indicato nella relativa nota integrativa, il gruppo è stato sciolto.

Dal rendiconto trasmesso emerge che nel 2025 e per il periodo sopra indicato, per le spese di funzionamento del gruppo, il Consiglio regionale ha liquidato complessivamente euro 4.012,38, cui si è aggiunto un fondo iniziale di cassa di euro 30.442,77. Le spese risultano pari a euro 33.630,55, di cui euro 21.916,00 per consulenze, studi e incarichi, euro 50,00 per spese di cancelleria e stampanti, euro 11.496,40 per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di ag-

giornamento ed euro 168,15 riferiti a imposte di bollo, commissioni e oneri direttamente addebitati sul conto corrente. Il Fondo cassa finale per spese di funzionamento è pari ad € 824,60, senza evidenza della restituzione al Consiglio regionale delle risorse finanziarie non utilizzate al momento dell'estinzione del conto corrente bancario dedicato.

Con deliberazione n. 82/2026/FRG del 05/03/2026, pubblicata e trasmessa in data 09.03.2026, questa Sezione ha disposto la comunicazione al gruppo, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174/2012, della richiesta di chiarimenti e documenti, entro il termine di trenta giorni, relativi ad una serie di criticità emerse in sede di esame del rendiconto.

Con nota trasmessa, a mezzo p.e.c. il giorno 8 aprile 2026 (prot. Cdc. n. 2026, di pari data) dal Presidente del Gruppo consiliare (e non dal Presidente del Consiglio regionale), è stato fornito riscontro alle richieste istruttorie oggetto della deliberazione citata.

DIRITTO

2. L'AUTONOMIA CONTABILE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, *“le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali”*.

Coerentemente con le premesse normative, gli statuti regionali hanno attribuito ai Consigli autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, prevedendo che le risorse necessarie per il relativo funzionamento siano costituite da trasferimenti derivanti dal bilancio dell'Ente-regione, che costituiscono spese obbligatorie per il bilancio regionale.

In particolare, per la Regione Campania già l'articolo 26, comma 2, dello Statuto (adottato con legge regionale del 28 maggio 2009, n. 6) ha attribuito al Consiglio regionale autonomia organizzativa nonché, nell'ambito dello stanziamento assegnato dal bilancio, amministrativa e contabile.

Dal punto di vista dell'allocazione delle risorse, lo stanziamento complessivo del bilancio di previsione del Consiglio è incluso nel bilancio della Regione, mentre le risultanze finali del conto consuntivo sono ricomprese nel rendiconto generale. In base al sistema delineato dal citato decreto legislativo di armonizzazione contabile n. 118/2011 (segnatamente, dal relativo articolo 63, comma 3), contestualmente al rendiconto le regioni approvano il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'articolo 11, commi 8 e 9 del testo normativo.

Le risultanze finali del rendiconto del Consiglio regionale confluiscono, dunque, nel rendiconto consolidato, come confermato dal successivo articolo 67, comma 3. A tal fine, il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della regione, adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo.

Il perimetro di consolidamento, nonché le modalità e i criteri per il consolidamento, sono individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011.

3. IL RENDICONTO DEI GRUPPI CONSILIARI COME PARTE NECESSARIA DEL RENDICONTO REGIONALE

Con particolare riferimento al finanziamento pubblico dei gruppi regionali, le risorse finanziarie sono erogate a valere sul bilancio del Consiglio regionale, a sua volta alimentato, come rilevato, quasi esclusivamente (al netto delle partite di giro) dal bilancio della Regione. Con riferimento alla Regione Campania, l'articolo 40, comma 3, dello Statuto prevede che *"l'Ufficio di presidenza [del Consiglio regionale], sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento consiliare, all'assegnazione ai gruppi consiliari di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio"*.

In questa cornice si inseriscono le disposizioni dettate dall'articolo 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge n. 174/2012, come convertito.

Segnatamente, il relativo articolo 1, comma 9, disciplina il rendiconto dei gruppi consiliari e la relativa articolazione, prevedendo che ciascun gruppo consiliare

sia tenuto ad approvare un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di *Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano* e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità (con l'indicazione delle risorse erogate e dei titoli in base ai quali sono effettuati i trasferimenti).

Al riguardo, giova sin d'ora precisare che, anche per l'esercizio 2025, occorre fare riferimento alle linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con DPCM del 21 dicembre 2012 (pubblicato nella G.U. n. 28, del 2 febbraio 2013).

I gruppi consiliari sono tenuti, dunque, alla predisposizione del rendiconto con cadenza annuale (anche nei casi di estinzione anticipata del medesimo gruppo). Il principio di annualità è rafforzato dal collegamento con il bilancio regionale preventivo (con riferimento alla allocazione delle risorse) e consuntivo. Valga, a tal proposito, il richiamo contenuto nell'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 1 del D.L. n. 174/2012, nella parte in cui prevede che il rendiconto dei gruppi consiliari sia *“pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione”*.

Il collegamento con i documenti contabili regionali è sottolineato anche dalla giurisprudenza costituzionale, secondo la quale *“il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale”* (Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014).

4. IL CONTROLLO DELLA MAGISTRATURA CONTABILE SUI RENDICONTI DEI GRUPPI CONSILIARI

È in questo quadro che si collocano le disposizioni che intestano alle Sezioni regionali della Corte dei conti il controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, sulla regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari dei Consigli regionali, contenute nel medesimo articolo 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge n. 174/2012, (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012).

Tali disposizioni – nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 – delineano le fasi procedurali, scandite da termini perentori, in cui si articola tale controllo.

Nel dettaglio, il rendiconto – redatto nel rispetto delle linee-guida ministeriali – è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale perché sia inviato alla competente Sezione regionale della Corte dei conti entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il controllo dei giudici contabili deve svolgersi entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, trascorso il quale la magistratura contabile non può più accertare, con effetto vincolante, l'irregolarità del rendiconto, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute, a carico del bilancio del Consiglio regionale, non "regolarmente" rendicontate.

Nel caso in esame la Corte dei conti esercita un sindacato imparziale su un atto che costituisce svolgimento del bilancio regionale (sentenza n. 39/2014 *cit.*, punto 2 cons. in diritto). Gli effetti di tale sindacato derivano direttamente dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento contabile pubblico. Infatti, l'obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità, può ritenersi *"principio generale delle norme di contabilità pubblica"* essendo *"strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari"* (Corte Costituzionale, sentenza n. 39/2014, *cit.*).

Come è stato da tempo evidenziato, *"la Sezione non indica nel proprio pronunciamento gli effetti del deliberato, riconducibili, a ben vedere, direttamente alla legislazione vigente, la cui individuazione esorbita dai compiti tipici della Sezione ed è rimessa eventualmente all'ambito di responsabilità proprio del Consiglio regionale"* (cfr. SS.RR. in speciale composizione, deliberazione n. 5/2015).

L'eventuale obbligo restitutorio a carico dei gruppi consiliari, appunto derivante *ope legis* dalla pronuncia di accertamento di irregolarità della magistratura contabile, ha la finalità di tutelare la regolarità della gestione del bilancio, congiuntamente a quella di ripristinarne l'equilibrio, ove leso da spese non adeguatamente

documentate, anche nel senso della riferibilità alle finalità istituzionali dei gruppi, per ciò stesso suscettibili di inficiare la correttezza del rendiconto.

Va rilevato, a tale riguardo, che la Corte costituzionale ha progressivamente precisato la natura e i limiti del controllo affidato dalla Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali. A tal proposito, la Corte ha ribadito, più volte, che il controllo in esame *“se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge”* (ex multis, sentenze n. 263/2014, n. 104/2016 e n. 260/2016).

Sulla scia della giurisprudenza costituzionale si sono collocate le Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti, le quali hanno evidenziato che il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari *“non assume natura meramente formalistica – come quello che avviene sui conti giudiziali – bensì involge aspetti sostanziali, in quanto deve attuarsi secondo i parametri della veridicità e della correttezza, che si atteggiavano dunque come veri e propri parametri di legalità sostanziale, che spiegano e giustificano la prescrizione di cui al DPCM 21 dicembre 2012”* (Sezioni Riunite giurisdizionali in speciale composizione, sentenza 13 febbraio 2017, n. 10).

Il controllo della Corte dei conti mira a verificare, in via preliminare, l'integrità documentale del rendiconto, l'intestazione al Gruppo a mezzo della firma del suo responsabile e la completezza dal punto di vista giustificativo (art. 3 DPCM), in modo da considerare provate le quantità rendicontate; tale controllo si incentra sull'applicazione dei principi di veridicità e correttezza (declinata in termini *“inerenza sostanziale”* e necessità della spesa, oltre che di assenza di conflitti di interessi).

Segnatamente, secondo le linee guida, i parametri cui ancorare il giudizio di fatto e di diritto sono i seguenti:

1) principi di veridicità e correttezza: *“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”*, mentre *“la correttezza*

attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge” (art. 1, D.P.C.M.);

2) divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all’esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. a), b), c) e d), del D.P.C.M. *cit.*);

3) non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell’espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l’acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all’acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, D.P.C.M. *cit.*);

4) specifica assunzione di responsabilità da parte del Presidente del gruppo consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell’ambito qui esaminato (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato, *ex art. 2 del D.P.C.M. cit.*);

5) obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, D.P.C.M. *cit.*);

6) completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3 DPCM), in particolare, *“per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l’adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi”* (art. 3, comma 3); 7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4, D.P.C.M. *cit.*).

Posto che devono valutarsi, per ciascuna posta, *“la regolarità della spesa, con riferimento congiunto ai parametri dell’inerenza, della congruenza e dell’effettività”*, è stato precisato che la verifica intestata alla Corte *“è necessariamente ed esclusivamente di tipo documentale: il che significa che incombe per legge su ciascun Gruppo l’onere di supportare il rendiconto con la completa documentazione idonea a dare riscontro di tutti i tre parametri come sopra evidenziati”* (Corte dei conti Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione Sentenza n. 25/2017/EL).

5. I CRITERI DI ASSEGNAZIONE AI GRUPPI CONSILIARI DELLE RISORSE ECONOMICHE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Con riferimento alla Regione Campania, giova premettere che, ai sensi dell'art. 40, comma 1, dello Statuto, *"il regolamento [del Consiglio] disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, che devono essere composti da almeno cinque consiglieri. Possono essere costituiti anche gruppi con almeno due consiglieri, purché siano eletti nella medesima lista elettorale e abbiano rappresentanza nel Parlamento nazionale o in quello europeo"*.

La disciplina del funzionamento dei gruppi consiliari, ivi compreso il loro finanziamento, è contenuta, in conformità alla normativa statutaria, nella legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 e s.m.i. (*"Funzionamento dei gruppi consiliari"*).

Con riferimento ai criteri di assegnazione ai gruppi consiliari delle risorse economiche per le spese di funzionamento, *"in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012"* (che detta disposizioni per la *"riduzione dei costi della politica nelle regioni"*), l'articolo 3 della legge in esame, nel testo vigente, prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale dell'Istat della popolazione residente"*.

6. RENDICONTO DEL GRUPPO CONSILIARE "AZIONE - PER - PRI- ALLEANZA DEMOCRATICA - CAMPANIA POPOLARE"

Come sopra indicato, con nota pec del 25 febbraio 2026 (prot. n. 3479) acquisita in pari data al prot. n. 1020 di questa Sezione, il Presidente del Consiglio regionale della Regione Campania ha trasmesso il rendiconto anno 2025 - XI Legislatura del Gruppo consiliare *"Azione - Per - Pri- Alleanza Democratica - Campania Popolare"*

Si riporta il prospetto trasmesso dal gruppo della situazione finanziaria risultante dal rendiconto esercizio 2025 - XI legislatura, redatto secondo il modello approvato con D.P.C.M. 21/12/2012.

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO		
		EURO
E1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	4.012,38
E2)	Fondi trasferiti per spese di personale	0,00
E3)	Altre entrate (specificare)	0,00
E4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	30.442,77
E5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	0,00
TOTALE ENTRATE		34.455,15
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO		
U1)	Spese per il personale sostenute dal gruppo	0,00
U2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	0,00
U3)	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	0,00
U4)	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	0,00
U5)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	0,00
U6)	Spese consulenze, studi e incarichi	21.916,00
U7)	Spese postali e telegrafiche	0,00
U8)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	0,00
U9)	Spese di cancelleria e stampati	50,00
U10)	Spese per duplicazione e stampa	0,00
U11)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	00,00
U12)	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	11.496,40
U13)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	0,00
U14)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	0,00
U15)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	0,00
U16)	Altre spese (spese di viaggio per missioni istituzionali - spese per tenuta C/c e bonifico al C/C per chiusura conto)	168,15
TOTALE USCITE		33.630,55
SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2025		
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento		30.442,77
Fondo iniziale di cassa per spese di personale		0,00
ENTRATE rimosse nell'esercizio		4.012,38
USCITE pagate nell'esercizio		33.630,55
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento		824,60
Fondo di cassa finale per spese di personale		0,00

Dal rendiconto inerente all'esercizio finanziario 2025 emerge:

- l'acquisizione di entrate per spese di funzionamento del gruppo (voce E1) pari a euro 4.012,38 quale contributo 2025;
- un fondo cassa derivante dagli esercizi precedenti per spese di funzionamento (Voce E 4) pari ad euro 30.442,77;
- l'effettuazione di spese per un totale di euro 33.630,55, quale valore complessivo delle uscite relative alle voci U6, U9, U12, U16 come sopra riportate);
- un fondo cassa finale per spese di funzionamento pari ad € 824,60.

In base al rendiconto trasmesso, nota integrativa ed allegati, con delibera 82/2026/FRG, la Sezione ha riscontrato la necessità di taluni chiarimenti ed integrazioni istruttorie ai fini dell'esame, sia in punto di entrate che di uscite.

6.1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO

Con riferimento al fondo di funzionamento delle spese del gruppo, l'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6, modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012 ("Disposizioni di adeguamento al Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213") prevede che *"in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale Istat della popolazione residente"*.

Sulla base dei dati ufficiali dell'ultima rilevazione ISTAT, la popolazione residente in Campania al 1° gennaio 2025 risultava pari a 5.575.025 individui. Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto della Regione e dell'articolo 19 del Regolamento Interno, tenuto conto che il Consiglio Regionale è composto da n. 51 Consiglieri, ai gruppi consiliari spettava, per il 2025, un contributo annuo per Consigliere di euro $5000 + [(0,05 \times 5.575.025)/51] =$ euro 10.465,71, a sua volta pari a euro $(10.465,71:12 =)$ 872,14 al mese.

Si è rilevato che nel rendiconto 2025 depositato è riportata sub E1 la somma di € 4.012,38 e in nota integrativa l'entrata è distinta in mensilità, come da seguente tabella, con un generico riferimento a trattenute per le restituzioni anno 2021 per € 4000,00 e per il 2022.

Mese di riferimento	Importo in Euro
Gennaio 2025	315,71
Febbraio 2025	315,71
Marzo 2025	315,71
Aprile 2025	315,71
Maggio 2025	315,71
Giugno 2025	315,71
Luglio 2025	315,71
Agosto 2025	1.744,28
Settembre 2025	58,14
Ottobre 2025	-
Novembre 2025	-
Dicembre 2025	-
Totale	4.012,38

In sede istruttoria si è rilevato quanto segue. Per il gruppo di interesse, come esposto da ultimo in sede di esame del rendiconto relativo all'esercizio 2024 (SRC Campania del. 115/2025/FRG e SRC Campania del. 141/2025/FRG), a seguito delle deliberazioni di questa Sezione di controllo n. 137/2023 e n. 47/2022, che avevano accertato la regolarità dei rendiconti 2021 e 2022 - XI Legislatura del Gruppo consiliare "Azione - Per - Pri", **con esclusione delle voci di spesa, rispettivamente, di euro 19.000,00 e di euro 18.474,04**, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Campania, aveva approvato la proposta di rientro del Presidente del Gruppo consiliare "Azione - Per - Pri" nei termini seguenti:

quanto alla somma di euro 19.000,00,

- euro 3.000,00 entro il 31.12.2022;
- euro 6.000,00 entro il 31.12.2023;
- euro 6.000,00 entro il 31.12.2024;
- euro 4.000,00 entro il 2025;

quanto alla somma di euro 18.474,04,

- euro 6.474,00 entro il 31.12.2023;
- euro 6.000,00 entro il 31.12.2024;
- euro 6.000,00 entro il 2025.

Per l'esercizio 2025 le decurtazioni da effettuare, in base a quanto predetto, ammontano a complessivi € 10.000,00.

Non ritenendo completo il succinto dato di sintesi riportato, rilevata l'assenza in produzione delle determine degli Uffici regionali competenti alla determinazione e trasferimento dei fondi ai gruppi, sono state richiesti ed ogni altro atto ed elemento istruttorio in relazione ai trasferimenti ricevuti anche con riferimento al piano di rientro e scioglimento anticipato del Gruppo, evidenziando l'avvenuto ed integrale adempimento agli obblighi restitutori.

In sede di riscontro alla delibera istruttoria, il Gruppo si è limitato a rinviare alle determine che ha provveduto a trasmettere.

In ogni caso, tali deliberazioni riportano che:

- in forza del piano di rientro di cui alla Delibera UdP n.110 del 15/09/2022, si trattiene a partire dal mese di gennaio fino a giugno 2025, l'importo di € 571,43 mensile ed € 571,42 nel mese di luglio 2025 per complessive € 4.000,00 (quattromila/00) a seguito della pronuncia di accertamento della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania n.47/FRG del 22/01/2022;
- in forza del piano di rientro di cui alla Delibera UdP n. 160 del 21/07/2023, si trattiene a partire dal mese di gennaio fino a giugno 2025, l'importo di € 857,14 mensili ed € 857,16 nel mese di luglio 2025 per complessive € 6.000,00 (seimila/00) così come disposto dalla suddetta delibera, per un totale di € 1.428,57 mensili, dall'importo di € 1.744,28 (millesettecentoquarantaquattro/28) spettante mensilmente al gruppo Consiliare "Più Europa- Liberaldemocratici-Moderati-Europa Verde", ora denominato "Azione-PER" per spese di funzionamento, a seguito della pronuncia di accertamento della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania n. 137/2023/FRG del 27/04/2023.

In nota integrativa al rendiconto, inoltre, veniva indicata una composizione di 4 consiglieri. Dalle determinate trasmesse in sede di riscontro risulta che “Il Gruppo è liquidato per n. 2 consiglieri dal 05/09/2024 rif. punto E). Per i recuperi il riferimento è ai punti a) e b) Il totale del recupero è pari ad € 1.428,57 da gennaio a giugno c.a su € 1.744,28 (millesettecentoquarantaquattro/28) spettante al gruppo. Nel mese di luglio la trattenuta sarà di € 1.428,58”.

Il p.to E della delibera riporta che “Con nota prot.n.17030/i del 11/09/2024, la Direzione Generale Legislativa ha comunicato che in data 05/09/2024 il Consigliere Raffaele Maria Pisacane ha lasciato il Gruppo "Azione-Per" e ha aderito al Gruppo "Fratelli d'Italia". Pertanto il Gruppo sarà liquidato per n.2 consiglieri”.

Pertanto, al gruppo consiliare “Azione-PER – Pri – Alleanza Democratica – Campania Popolare”, sarebbero spettate somme mensili pari ad € 1.744,28 (= euro 872,14 x 2), da cui detrarre le trattenute, fino al mese di luglio 2025 incluso, di scadenza dell’ultima rata in virtù dei citati piani di rientro.

Il Consiglio regionale ha trasferito al gruppo consiliare *de quo* una somma complessiva pari a euro 4.012,38 mediante n. 9 atti amministrativi mensili.

La seguente tabella riporta le determinate (con indicazione degli estremi dell’atto, del mese di riferimento e degli importi delle rate liquidate) del Dirigente *a interim* dell’U.D. “Gestione degli Uffici di diretta collaborazione e supporto, assistenza a Gruppi consiliari e status dei Consiglieri del Consiglio regionale della Campania” con le quali sono stati trasferiti i fondi:

Tabella n. 2

(Importi in euro)

D.D. N.	MESE DI RIFERIMENTO	IMPORTO
384	Gennaio	315,71
383	Febbraio	315,71
381	Marzo	315,71
511	Aprile	315,71
628	Maggio	315,71
826	Giugno	315,71
969	Luglio	315,71
1049	Agosto	1.744,28
1116	Settembre	58,14
	Ottobre	-
	Novembre	-
Totale		4.012,38

In particolare, nella delibera 1116/2025, preliminarmente specificato che il Gruppo Azione-Per-P.R.I. con nota prot.n.15482/i del 09/09/2025 ha cambiato denominazione a far data dal 29/08/2025, in AZIONE-PER-P.R.I.-ALLEANZA DEMOCRATICA- CAMPANIA POPOLARE, l'Ufficio regionale ha specificato ai fini della liquidazione che *"Il gruppo si è sciolto a far data dal 02/09/2025 [e non già dal 3.9.2025 come indicato in nota integrativa] come da nota prot.n.15590/i del 10/09/2025 della Direzione Generale Legislativa, a seguito di dimissioni dei componenti"*. Ad agosto 2025, le somme sono state corrisposte per intero, riportando, le già menzionate determine l'ultima decurtazione, ai fini dei piani di rientro citati, da operare fino al mese di luglio 2025.

In sede di riscontro, il Gruppo ha documentato il bonifico in favore del Consiglio Regionale, per l'importo di € 759,70, incluse commissioni, per le successive spese maturate e riportate nei successivi estratti conto.

Il collegio prende atto del riscontro, invitando il Gruppo, per il futuro al trasferimento in tempi congrui, per l'effetto ritenendo superato il rilievo.

6.2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE

Nessuna somma risulta trasferita e/o accreditata per il personale del gruppo, essendo tale attività gestita esclusivamente dal Consiglio regionale.

L'articolo 1, comma 5, del D.P.C.M. 21/12/2012 prevede che *"il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali"*.

L'art. 1, commi 1-3, della legge finanziaria regionale n. 5/2013 stabilisce che le spese per il personale dei gruppi consiliari siano sostenute direttamente dal bilancio del Consiglio regionale (a valere sul capitolo 5022) e attribuisce al Settore amministrativo dello stesso Consiglio la gestione delle procedure e le liquidazioni in favore dei beneficiari dei relativi contratti, nei limiti dell'articolo 5 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (*cfr.* anche gli indirizzi impartiti, nella materia *de qua*, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Campania con le delibere n. 236/2013, n.279/2013, n. 283/2013, e n. 321/2014).

Dunque, con la suddetta norma della legge finanziaria 2013 la Regione Campania ha accentrato in capo all'Organo consiliare la spesa per il personale, sicché nei

rendiconti dei gruppi non figurano fondi trasferiti a tale titolo (per la medesima ragione, anche la voce “*fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale*” è sempre pari a zero).

Tale scelta di accentramento determina la conseguenza di sottrarre al sindacato sui rendiconti esercitato dalla magistratura contabile la voce di spesa in esame, ferme restando le verifiche che questa Sezione è chiamata a effettuare nell’ambito della parifica del rendiconto regionale. Resta fermo, altresì, che la spesa per il personale sostenuta direttamente dal Consiglio regionale possa costituire parametro per valutare, nell’ambito del presente sindacato sui rendiconti dei gruppi consiliari (e nei limiti in cui tale sindacato è ammesso), la spesa sostenuta per acquisire prestazioni da soggetti esterni, in particolare le spese per consulenze, studi e incarichi, tenuto conto delle prestazioni già offerte dal personale messo a disposizione dal Consiglio regionale.

7. IL RISCONTRO AI RILIEVI DELLA SEZIONE IN RELAZIONE ALLE USCITE

7.1 *Rilievi comuni.*

Fermo restando quanto si osserverà partitamente con specifico riguardo alle singole voci di uscita nella successiva trattazione, di seguito si procede ad enucleare le controdeduzioni trasmesse in riscontro ai rilievi comuni a tutti gli incarichi conferiti.

7.1.2 *Integrazione documentale e Autorizzazioni alla spesa.*

Nella deliberazione di questa Sezione n. 82/2026/FRG si è precisato preliminarmente quanto segue.

Circa le spese e relative modalità di gestione, ai sensi dell’art. 2 All. A del D.P.C.M. 21.12.2012, il Presidente del Gruppo consiliare o in caso di sua assenza/impedimento il Vicepresidente autorizza le spese. La relativa autorizzazione è conservata unitamente alla documentazione contabile. Il Presidente attesta la veridicità e correttezza della spesa.

Richiesti chiarimenti circa la nomina del Vicepresidente ed in caso di esito positivo la produzione degli atti relativi alla nomina, in sede di riscontro è stato dichiarato che è stato nominato Vicepresidente il consigliere Salvatore Aversano.

Il Gruppo ha adottato un disciplinare ai sensi dell'art. 2 co. 3 DPCM 21.12.2012, nella riunione del 17.11.2020, come riportato in nota integrativa esercizio 2025. Non constando produzione in atti del relativo disciplinare e tuttavia disponibile alla Sezione il disciplinare allegato al rendiconto dell'esercizio 2024 del Gruppo "Azione - Per - Pri", con sottoscrizione del 26.2.2025 del Presidente Pasquale Di Fenza (prot. Cdc 1301/2025 e 2495/2025) si è richiesto confermare l'applicabilità del medesimo all'esercizio 2025 in assenza di modifiche.

In sede di riscontro, l'ex Presidente ha confermato il predetto atto quale disciplinare del Gruppo, specificando che non ha subito modifiche rispetto al precedente esercizio.

Accertato che il gruppo nella nota di riscontro integrativa ha dato seguito alla richiesta, il rilievo può ritenersi superato.

Il regolamento adottato dal medesimo Gruppo fornisce una disciplina di dettaglio per la fase della spesa, come già evidenziato in sede istruttoria.

Quanto alla fase di autorizzazione alla spesa, l'art. 4 del citato disciplinare, oltre a prevedere l'autorizzazione alla spesa nei termini di cui all'art. 2 All. A del D.P.C.M. cit., prevede al co. 2 che il richiedente la spesa debba formulare istanza di autorizzazione redatta su apposito modulo (Allegato A), *"con breve ma chiara descrizione della spesa con relativa attestazione dell'inerenza istituzionale della spesa stessa"*. L'art. 9 del disciplinare prevede inoltre un registro delle autorizzazioni alla spesa in cui inserire cronologicamente le autorizzazioni e gli atti contenenti autorizzazione alla spesa.

Le spese dell'esercizio di riferimento sono relative alle voci U6 (consulenze, studi, incarichi) U9 (spese di cancelleria e stampati) U12 (attività promozionali, rappresentanza, convegni).

All'atto della trasmissione del rendiconto, per ognuna di esse (pagamenti corrisposti a Sig.ra Maria Russo, Società Caesar s.r.l.s., Italincisioni s.r.l., Stevi s.r.l., Giu Print Store s.r.l.s., King Catering s.r.l., Agostino Vallefucio) non sono state prodotte le rispettive richieste di autorizzazione come sopra descritte, né le seguenti autorizzazioni alla spesa, necessarie ai fini della regolarità della spesa e valutazione della stessa.

Quanto alla fase del pagamento, il Disciplinare all'art. 11 (Pagamento della spesa) prevede che si proceda al pagamento delle spese precedentemente autorizzate previa acquisizione della documentazione contabile e di apposite dichiarazioni da parte del Presidente da cui risulti l'avvenuto espletamento del servizio ovvero di ricezione della fornitura secondo le modalità previste nell'atto di autorizzazione o contrattuali. Laddove tali circostanze siano note al singolo consigliere, la dichiarazione è effettuata dal consigliere del Gruppo (co.1). In caso di conferimenti di incarichi, la liquidazione è autorizzata dal Presidente a seguito di acquisizione di report da parte dell'incaricato riepilogativo delle attività svolte nel periodo di incarico. Tale report deve essere sottoscritto altresì dal singolo consigliere del Gruppo che abbia richiesto l'incarico (co.2).

In sede istruttoria, si è pertanto evidenziata la lacunosità della documentazione a supporto, sia per la fase di autorizzazione che di liquidazione e pagamento, inibente il controllo di veridicità, correttezza, ed inerenza. Sotto il profilo dell'esecuzione della prestazione, la documentazione assente o carente parimenti inibisce la verifica dell'espletamento della stessa e della riferibilità della spesa all'asserito contraente. La lacunosità altresì non consente il controllo circa la sussistenza di connessione tra le prestazioni richieste, autorizzate ed eseguite con l'attività istituzionale del Gruppo, nel rispetto altresì del divieto di commistione tra le risorse dei gruppi e quelle riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale ex art. 1 co. 3 lett. b), c) e d) DPCM cit.

Si è richiesto, pertanto, per ogni integrazione prestare peculiare cura nell'evidenziare i predetti profili (correttezza, veridicità, inerenza, rispetto del divieto di commistione, avvenuta esecuzione, riferibilità dell'esecuzione).

In particolare, è stata richiesta trasmissione del registro delle autorizzazioni e per ogni spesa sottesa al dato di sintesi di cui alle voci U6, U9, U12 (relative ai pagamenti in favore dei soggetti Sig.ra Maria Russo, Società Caesar s.r.l.s., Italin-cisioni s.r.l., Stevi s.r.l., Giu Print Store s.r.l.s., King Catering s.r.l., Agostino Valfuoco) chiarimenti e documenti, tra cui richiesta di autorizzazione; conseguente autorizzazione alla spesa, svolgimento di procedure comparative, relazione atti-

vità svolta, sottoscritta dall'impresa con dichiarazione del Presidente o del consigliere richiedente l'autorizzazione di avvenuta esecuzione delle prestazioni secondo le modalità pattuite e con apposizione da parte del Capogruppo del visto di veridicità e correttezza della spesa, report del titolare di incarico riepilogativo delle attività svolte nel periodo di incarico, con sottoscrizione dell'incaricato nonché del Presidente o del Consigliere richiedente l'autorizzazione con apposizione da parte del Capogruppo del visto di veridicità e correttezza della spesa (Russo Maria e Caesar s.r.l.s.), attestazione DURC.

Si evidenzia, preliminarmente che, in sede di riscontro, non è stata trasmessa copia del registro delle autorizzazioni previsto dall'art. 9 del disciplinare, ma sono state prodotte le singole autorizzazioni, ad eccezione della società Giu Print Store (su cui *infra*).

Per le altre richieste predette, l'integrazione documentale può riferirsi come segue, valutandola simultaneamente alle richieste formulate con riferimento a ciascuna spesa.

7.3 SPESE CONSULENZE, STUDI E INCARICHI (U6)

Il Gruppo "Azione - Per - Pri- Alleanza Democratica - Campania Popolare" ha sostenuto, nell'anno 2025, spese per complessivi euro 21.916,00, relative agli incarichi conferiti per il piano di comunicazione svolto nel 2025 per il Consigliere Pasquale Di Fenza dalla Sig.ra Maria Russo, per euro 16.000,00 e per il Consigliere Giuseppe Sommesse dalla Caesar s.r.l.s., per euro 5.916,00.

7.3.1 Necessità della spesa.

Con riguardo al profilo della necessità degli incarichi, tenuto conto che nei contratti allegati si precisa che *"il Capogruppo ha dichiarato che non esiste già personale funzionalmente assegnato al gruppo, o del quale si sia già richiesta l'assegnazione, in misura sufficiente a svolgere l'incarico di cui al presente contratto"*, data la genericità dell'affermazione e la carenza di elementi idonei a valutarne la sussistenza, in sede istruttoria sono stati richiesti chiarimenti circa le istanze di assegnazione avanzate dal Gruppo alla competente articolazione organizzativa del Consiglio regionale, le unità assegnate di personale e relativi provvedimenti di assegnazione, competenze professionali e mansioni attribuite al personale predetto.

Sul punto, in sede di riscontro, è stato precisato l'elenco del personale in servizio presso il Gruppo per l'anno di riferimento, indicando due unità (e precisamente una con ruolo di coordinatore; l'altra, cat. C1, ruolo impiegata amministrativa). È stato altresì genericamente precisato che nessuna delle *"due figure possiede le competenze relative alle spese sostenute"*.

Va all'uopo evidenziato che, per tutte le unità appena menzionate, il Gruppo – sebbene gli fosse stato richiesto in sede di "comunicazione" – ha ommesso di puntualizzare le mansioni specificamente attribuite in base alle qualifiche.

Per il futuro, si richiama il Gruppo a far chiarezza fin da principio, e non solo quindi in sede contro-deduttiva, circa il personale impiegato dalla Regione presso i propri uffici in modo accurato e circostanziato, avendo premura di precisare le mansioni a cui lo stesso è preposto, dal momento che tale informazione rappresenta un presupposto indispensabile per valutare la necessità della spesa sostenuta dal Gruppo (v. del. Campania 125/2023/FRG).

7.3.2 Procedure di conferimento degli incarichi sub U6.

Preliminarmente, il Collegio ha rilevato lacune documentali per entrambi i conferimenti relativi agli incarichi di comunicazione riguardo a *curriculum/portfolio*, dichiarazione di insussistenza cause di inconferibilità o incompatibilità ex d.lgs. 39/2013, dichiarazione di assenza di parentela o affinità con consiglieri regionali della Campania in carica.

Il Collegio prende atto che il Gruppo ha trasmesso i documenti richiesti.

Circa le procedure di conferimenti di incarico sub U6 (tutti relativi alla comunicazione – incarichi Sig.ra Russo Maria e società Caesar) in sede di riscontro il Gruppo ha rappresentato che trattasi di rapporti instaurati *intuitu personae*, giacché *"l'attività di divulgazione/comunicazione è fatta nel rispetto dell'ideologia politica del consigliere incaricando; è evidente, quindi, che la scelta del professionista non può che avvenire mediante un affidamento diretto"*.

Rilevata la natura sostanzialmente pubblicistica dei gruppi consiliari (pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica) nell'esercizio delle funzioni istituzionali all'interno del Consiglio regionale (cfr.,

ex multis, Cass. SS.UU. n. 622/2021 e Cass. SS.UU. n. 5590/2020), la gestione, da parte del Gruppo, dei contributi ricevuti non è libera nei fini, ma deve essere necessariamente propedeutica all'esercizio della propria funzione istituzionale, proprio in ragione della provenienza pubblica delle risorse ricevute e della confluenza del bilancio dei Gruppi consiliari in quello della Regione (v. SSRR. spec. comp. n. 19/2022/RGC). Ciò nonostante, è indubbio che determinati incarichi, in ragione dello stretto collegamento con l'attività politica che il Gruppo svolge in seno all'Assemblea regionale e, dunque, della marcata componente fiduciaria che li connota, possano configurarsi come incarichi fondati sull'*intuitu personae*. Per le considerazioni esposte, tuttavia tale valutazione va effettuata caso per caso, in relazione al singolo incarico, non potendo la componente "*fiduciaria*" essere considerata *in re ipsa* per il solo fatto che l'incarico venga conferito da un Gruppo consiliare.

Nella fattispecie, il Collegio ha già ravvisato, negli incarichi conferiti, la presenza di elementi che ne giustificano la qualificazione in termini fiduciari in ragione dello stretto collegamento con l'attività politica e le descritte peculiarità del Gruppo. Tanto emergerebbe, come si desume dall'analisi delle prestazioni richieste nel contratto ("*comunicazione istituzionale e rapporti con i mezzi di comunicazione; rassegna stampa e segnalazione di tutto ciò che riguarda l'attività istituzionale dei Consiglieri del gruppo; a supporto dell'attività istituzionale del Gruppo Consiliare*"). Trattasi, dunque, di comunicazione istituzionale dei contenuti politici dell'attività svolta dal Gruppo in seno al Consiglio regionale" (v. delibera n. SCCAM/61/2022/FRG, SCR Campania del. 137/2023/FRG).

Cionondimeno, tenuto conto delle previsioni del disciplinare interno del Gruppo con specifico riferimento alle modalità di affidamento, il Collegio, reitera l'avvertimento circa la necessità di una motivazione analitica che metta in luce le peculiarità dell'incarico e quindi la possibilità di divergere da quanto prefigurato in fase di autoregolamentazione ed auto-vincolo (SRC Campania del. 137/2023/FRG).

7. 4 Parziarietà dei reports, riferibilità della prestazione agli incaricati, effettività della prestazione, inerenza, divieto di commistione.

7.4.1 Incarico Russo Maria.

Sotto il profilo delle carenze documentali la Sezione, in sede di comunicazione ex art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174/2012, rilevava la mancata trasmissione del contratto e documenti allegati relativi alle prestazioni rese nell'anno 2024, delle autorizzazioni all'incarico per tutte le spese sostenute e rendicontate, relazioni sull'attività svolta, specificandosi altresì che il file pdf intestato documentazione Russo Maria non recava atti sottoscritti dalla professionista.

In particolare, in relazione alle fatture e pagamenti, si chiedevano chiarimenti circa la fattura (fatt. 11/2024 e 1/2025), nonché sull'attività svolta nel mese di settembre 2025 (di cui alla fatt. 7/2025), avendo il Gruppo dichiarato lo scioglimento anticipato, *ut supra* al 02.03/09/2025. Si è altresì richiesto produrre la richiesta di pagamento del professionista per l'attività espletata con apposizione da parte del Capogruppo del visto di veridicità e correttezza della spesa ex D.P.C.M. 21.12.2012. Si precisa che, in sede di rilievi comuni, anche per tale incarico si era richiesto produrre report del titolare dell'incarico riepilogativo dell'attività svolta, con sottoscrizione dell'incaricato, del richiedente l'incarico e relativi visti di veridicità e correttezza apposti da chi di competenza. Per ogni integrazione, si richiedeva al Gruppo prestare peculiare cura nell'evidenziare i profili di correttezza, veridicità, inerenza, rispetto del divieto di commistione, avvenuta esecuzione, imputabilità dell'esecuzione ossia riferibilità della stessa all'incaricato.

In riferimento alle fatture 11/2024 e 7/2025 il Collegio ritiene i rilievi non superati.

In particolare, relativamente alla fattura n. 11/2024, relativa al contratto, prodotto in sede di riscontro, avente durata dal 01.12.2024 al 31.12.2024, non sussiste evidenza documentale dell'effettività della prestazione e riferibilità della stessa all'incaricato. Infatti, il file pdf inoltrato unitamente al rendiconto e deno-

minato “Documentazione Russo”, come evidenziato nella delibera di comunicazione, non reca sottoscrizione della professionista. In relazione a dicembre 2024 si rintracciano, nel medesimo file pdf “Documentazione Russo”, alcune pagine *facebook* relative al profilo Pasquale Di Fenza e *screen shot* di un dispositivo cellulare, del tutto prive di riferibilità al medesimo professionista incaricato. In relazione sempre a dicembre 2024, si rintraccia altresì un post su pagina *facebook* (senza indicazione del profilo social di appartenenza) di un articolo di giornale del 22.12.2024, sempre privo di riferibilità alla professionista incaricata.

Per tale periodo non risulta, pertanto, provata la riferibilità della attività in oggetto al consulente incaricato, mancando a titolo meramente esemplificativo le copie delle mail che attestino l'avvenuta comunicazione tra lo stesso e il Gruppo o il relativo membro, circa l'incarico da svolgere e poi effettivamente svolto e che confermino l'avvenuta “consegna” a quest' ultimo del lavoro eseguito. Il Collegio, sotto il diverso profilo dell'inerenza, rimarca altresì che in assenza di report effettivamente e concretamente descrittivo dell'attività di dicembre 2024 non possono assurgere a prova alcune pagine *facebook* relative al profilo Pasquale Di Fenza e *screen shot* di un dispositivo cellulare, del tutto prive di riferibilità alla medesima professionista incaricata.

D'altronde la Sezione aveva già evidenziato la necessità di fornire prova dell'attività svolta ancorché affidata a strumenti socialmente tipizzati (v. SCR Campania, del 125/2023/FRG). Resta fermo che in un giudizio di tipo cartolare, *ut supra*, su ciascun gruppo grava l'onere di supportare il rendiconto con la completa documentazione idonea a dare riscontro congiunto ai parametri dell'inerenza, congruenza e dell'effettività della spesa compiuta, attraverso la dimostrazione dell'effettivo adempimento dell'obbligazione indicata nella causale (v. Corte dei conti Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione Sentenza n. 25/2017/EL).

Nessun riscontro è pervenuto circa l'attività svolta nel mese di settembre 2025, cui è connessa la fattura 7/2025, la cui causale contiene un riferimento complessivo alle attività di agosto e settembre 2025 per un importo complessivo di €

3.200,00. In altri termini, nonostante i richiesti chiarimenti e la disposta integrazione istruttoria, anche alla luce dello scioglimento del Gruppo, come dichiarato dall'ex Presidente, non risulta acquisito alcun documento attestante l'adempimento effettivo delle prestazioni principali dedotte nel contratto per tale mese, d'altronde di difficile realizzabilità dato lo scioglimento del Gruppo in data 02.09.2025.

Il contratto prevede un compenso complessivo massimo, da liquidare in relazione alle singole fatture presentate all'esito dell'espletamento dell'attività, nonché una disciplina in tema di rimodulazione compensi per il caso di scioglimento del Gruppo (art. 3): anche per tale profilo, già evidenziato in sede di delibera di comunicazione non vi è stato riscontro. Ed anzi, in relazione alle richieste di liquidazione, integrate per il periodo gennaio-agosto 2025, non vi è report/istanza di liquidazione per il mese di settembre 2025, posto che l'ultimo prodotto, pur avendo data 02.09.2025, fa riferimento all'attività svolta nel mese di agosto 2025.

In ordine alla quantificazione dell'importo oggetto dell'obbligo di restituzione relativo alla fattura 7/2025, giova sottolineare che la circostanza che le singole prestazioni dovute siano comprese in un'unica fattura o parcella non precluderebbe la possibilità di valutare non regolare solo parte della spesa: la *"verifica di congruenza del rendiconto comporta, fisiologicamente, un approccio analitico"*. Peraltro, premesso che lo scrutinio *"non può essere precluso dalle modalità con cui sono contabilizzate e pagate le prestazioni, che costituiscono una soluzione tecnico-contabile (e, a monte, negoziale) rispondente alle scelte del Gruppo"*, risulta pienamente legittima, da parte della Sezione regionale di controllo, la dichiarazione di non regolarità di spese contenute in un documento contabile quando non possa che essere effettuata con riferimento all'importo complessivo indicato nel documento stesso, *"non potendo quantificare, se non sulla base di criteri e valutazioni non di pertinenza della Sezione regionale di controllo"*, quanta parte del pagamento è stata riferita a prestazioni ritenute non rese o non regolari (ad esempio perché non documentate) e quanta, invece, no (Sezioni Riunite in speciale composizione, sent. n. 11/2023/ RGC). In senso conforme si è espressa anche la Sezione (v. SRC Campania, Delibera 94/2024/FRG).

Pertanto, concludendo sul punto, deve ritenersi irregolarmente documentata la spesa corrispondente al pagamento delle fatture n. 11/2024 per l'importo di € 1.600 e n. 7/2025 per l'importo di € 3.200,00 emesse dalla Sig.ra Russo Maria, di cui alla voce U6 del Rendiconto depositato.

7.4.2 Caesar s.r.l.s.

Sotto il profilo delle carenze documentali la Sezione, in sede di comunicazione ex art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174/2012, rilevava la mancata trasmissione dei documenti allegati al contratto, delle autorizzazioni all'incarico, relazioni sull'attività svolta.

L'incarico in esame ha ad oggetto un duplice rapporto contrattuale relativo al piano di comunicazione del Consigliere Sommese. Come evidenziato in sede istruttoria il primo contratto reca data manoscritta del 02.11.2024, contempla un compenso pari ad 2.500,00, comprensivo di oneri e accessori, con una durata/termini e prestazioni da rendere dal 1.11.2024 al 31.12.2024 (art. 3). Il secondo contratto reca data manoscritta del 1°.04.2025, contempla compenso pari ad € 3.500,00 comprensivo di oneri ed accessori (art. 2), con una durata/termini e prestazioni da rendere dal 01.04.2025 al 30.09.2025 (art. 3).

Con la delibera di comunicazione, si è evidenziata l'assenza di qualsivoglia produzione documentale inerente all'esecuzione della prestazione, richiedendo tra l'altro depositare report e precisando di porre particolare cura nell'evidenziare l'avvenuta esecuzione della prestazione e riferibilità della stessa. Anche in tale caso, si richiedevano chiarimenti documentati circa la rimodulazione compensi in virtù dello scioglimento anticipato del Gruppo.

La supposta criticità non è stata superata non avendo il Gruppo integrato la suddetta lacuna documentale, con riferimento alla prova dell'esecuzione della prestazione ed effettività della stessa. Pur avendo depositato oltre alle autorizzazioni alle spese, curriculum ed atti allegati ai contratti, in punto di esecuzione ed effettività della prestazione, non risulta acquisito alcun documento attestante l'effettivo adempimento delle prestazioni principali dedotte nei contratti. Anziché

offrire elementi istruttori adeguati, il Gruppo ha prodotto singole ed isolate relazioni/istanze liquidazione compensi, in cui è rimessa alla dichiarazione di parte di aver espletato l'attività senza alcuna altra documentazione a supporto e a corredo (a titolo meramente esemplificativo copia e-mail intercorse tra le parti, comunicazioni stampa, schermate profili social etc). Fermo l'onere della prova gravante sul Gruppo, non vi è alcuna evidenza documentale circa l'effettività della prestazione.

Ed infatti, in base alla giurisprudenza costituzionale e delle Sezioni riunite, *“uno degli elementi essenziali su cui si fonda il controllo demandato dalla legge alle Sezioni regionali di questa Corte è la verifica di veridicità e correttezza delle spese sostenute dai gruppi consiliari, nei termini precisati dall'art. 1 dell'Allegato A al D.P.C.M. 21 dicembre 2012: veridicità e correttezza intese quale corrispondenza tra le poste indicate in rendiconto e le spese effettivamente sostenute (veridicità) e quale coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge (correttezza). Non si tratta, quindi, di un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, ma della necessaria verifica documentale dell'effettività delle spese sostenute”, prima ancora di quella avente per oggetto l'attinenza delle medesime alle finalità istituzionali perseguite dai gruppi medesimi”* (Sezioni Riunite in speciale composizione, sent. n. 20/2023/RGC).

Pertanto, anche la spesa relativa alle fatture n. 9 del 20.01.2025 (per € 2.500,00), n. 38 del 02.06.2025 (per € 1366,40), n. 41 del 01.07.2025 (per € 683,20), n. 52 del 03.08.2025 (per € 683,20), n. 58 del 02.09.2025 (per € 683,20) emesse dalla società Caesar s.r.l.s. per il valore complessivo di € 5.916,00, di cui alla voce U6 del rendiconto, non può considerarsi regolarmente sostenuta e rendicontabile dal Gruppo.

8. SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI (U9)

Con delibera istruttoria 82/2026, si è richiesto per il pagamento sub U9 effettuato in favore di Italincisioni s.r.l. gli atti istruttori di cui all'art. 10 del Disciplinare ed il relativo DURC.

Il Gruppo ha replicato argomentando in ordine all'esiguità della spesa ad Italincisioni (€ 50,00) e specificandone la modalità a "*pronti*", in assenza di contratto sottoscritto. Data la sussistenza di deroga procedimentale nel relativo disciplinare per le spese di importo bagatellare e tenuto conto che il relativo esborso risulta comunque riportato dalle copie degli estratti conto inviate in allegato al rendiconto, il Collegio ritiene superato il rilievo, invitando il Gruppo per il futuro ad acquisire le relative certificazioni, qualsivoglia sia l'importo e la procedura da disciplinare.

9. SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI E ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO (U12)

Il Gruppo "*Azione - Per - Pri - Alleanza Democratica - Campania Popolare*" ha sostenuto, nell'anno 2025, spese in *parte qua* per complessivi euro 11.496,40.

Con delibera di comunicazione sono stati richiesti chiarimenti ed elementi istruttori circa le modalità procedurali di affidamento, DURC, istante e autorizzazioni alla spesa e report. Accertato che il Gruppo ha comunque dato seguito alla richiesta riguardo all'incarico conferito alla Società Stevi e che ha, inoltre, prodotto istanze e autorizzazioni alla spesa, documentazione integrativa e report, che unitamente a quanto già prodotto ed ai chiarimenti forniti fa ritenere superate la criticità sollevate in relazione agli incarichi Stevi e Vallefucio, intendendosi il rilievo superato.

9.1 Incarico società King Catering

Con delibera di comunicazione sono stati richiesti, oltre a quanto predetto, tra cui il deposito delle istanze di autorizzazioni e connesse autorizzazioni, chiarimenti documentati circa la necessità della spesa (per indisponibilità dei locali, con produzione degli atti istruttori presupposti al conferimento), circa il contenuto effettivo della prestazione, inficiato da genericità, circa l'inerenza della spesa.

In sede di riscontro l'ex Presidente del Gruppo ha trasmesso la relativa autorizzazione, da cui si evince che l'importo complessivo autorizzato corrispondeva ad € 3.500,00 IVA inclusa.

Considerato che la spesa complessivamente sostenuta e rendicontata è pari ad € 4.800,00 di cui alla fatt. 1/11 del 31.1.2025, si rileva che essa è superiore all'importo complessivamente autorizzato. Tanto già determina l'irregolarità della totalità della spesa, non essendo autorizzata ai sensi dell'art. 2 All. A D.P.C.M. 21.12.2012.

A ciò aggiungasi che dalla documentazione in atti, si rileva la mancata produzione di allegati probanti l'inerenza, l'effettività, l'avvenuta esecuzione della prestazione contrattuale e la riferibilità all'incaricato, permanendo pertanto una notevole lacunosità documentale, anche con specifico riferimento alla prova dell'esecuzione della prestazione ed effettività della stessa. Invero, la carenza documentale in punto di esecuzione della spesa rende indimostrata la sussistenza di tutti i parametri contemplati dal citato D.P.C.M. 21.12.2012 (veridicità, correttezza, inerenza, rispetto del divieto di commistione, avvenuta esecuzione e riferibilità della prestazione all'incaricato). E tale prova non può consistere in una dichiarazione dello stesso incaricato di esecuzione, senza alcun riscontro ed elemento probatorio a supporto. E come predetto, l'onere della prova grava sul Gruppo (Corte dei conti Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione Sentenza n. 25/2017/EL).

In ordine alla quantificazione dell'importo oggetto dell'obbligo di restituzione, giova sottolineare che la circostanza che le singole prestazioni dovute siano comprese in un'unica fattura la preclusione di parcellizzare l'obbligo restitutorio *"non potendo quantificare, se non sulla base di criteri e valutazioni non di pertinenza della Sezione regionale di controllo"*, quanta parte del pagamento è stata riferita a prestazioni ritenute non rese o non regolari (ad esempio perché non documentate) e quanta, invece, no (Sezioni Riunite in speciale composizione, sent. n. 11/2023/RGC). In senso conforme si è espressa anche la Sezione (v. SRC Campania, Delibera 94/2024/FRG)

Per tutto quanto predetto, il Collegio non può che dichiarare l'irregolarità della spesa contemplata sub U12 per complessivi € 4.800,00 di cui alla fattura 1/11 del 31.1.2025 emessa dalla King Catering s.r.l.

9.2 Giu Print Store s.r.l.s.

Con delibera di comunicazione sono stati richiesti, oltre a quanto predetto, tra cui il deposito delle istanze e connesse autorizzazioni, chiarimenti documentati circa l'effettivo contenuto della prestazione (numero di stampe, preventivi, copie manifesti/opuscoli/materiale informativo) nonché l'esecuzione della stessa, inficiato da genericità. La spesa è indicata come relativa alla stampa di manifesti, opuscoli e materiale informativo, relativo al convegno sull'Asse Occidentale della tangenziale di Napoli, zona ospedaliera, è stato effettuato pagamento pari ad € 756,40 in favore della Giu Print Store s.r.l.s. Risulta prodotta fattura 114/25 per l'importo indicato, con sottoscrizione del Presidente del Gruppo.

In sede di riscontro, il Gruppo ha colmato parzialmente le lacune documentali.

Non risulta prodotta la relativa richiesta di autorizzazione alla spesa e conseguente autorizzazione. Fermi gli oneri di allegazione documentali intestati, *ut supra*, al Gruppo, la spesa non risulta conforme alle prescrizioni degli artt. 2 co. 1 e 3 dell'All. A del DPCM 21.12.2012.

Inoltre, circa le ulteriori richieste istruttorie, il Gruppo ha rinviato alla relazione dell'impresa, depositata in sede di riscontro. Tale relazione (*rectius*: istanza di pagamento) si limita ad indicare che è stata effettuata una fornitura relativa a "*stampa di manifesti, locandine, opuscoli e materiale informativo vario*" per il convegno del 02.04.2025 relativo all'Asse Occidentale della Tangenziale di Napoli zona Ospedaliera. Non vi è stato alcun riscontro in tema di veridicità, correttezza, inerenza, rispetto del divieto di commistione, avvenuta esecuzione, riferibilità dell'esecuzione all'incaricato. *Ad abundantiam*, nulla è riferito rispetto allo svolgimento di procedure comparative.

Preso atto delle controdeduzioni pervenute, deve rilevarsi che esse non consentono il superamento delle criticità rilevate. Pur richiesto, in sede di riscontro,

nulla è stato riferito ai fini della determinazione della prestazione (numero di stampe, opuscoli etc), né è stata depositata una copia del relativo materiale. Pertanto, parimenti in punto veridicità, correttezza ed inerenza e precipuamente con specifico riferimento all'esecuzione della prestazione, non è stato offerto in comunicazione alcun elemento istruttorio (locandine, proposte, brochure, foto del materiale).

Ancora, proprio alla luce dei riscontri forniti si rileva la sovrapponibilità di tale prestazione con quella espletata dalla Stevi s.r.l. (*"stampa del materiale pubblicitario a supporto della presentazione dell'iniziativa"* del convegno denominato Asse Occidentale Della Tangenziale del 02.04.2025) rintracciandosi, *in parte qua*, un doppio finanziamento per la medesima causale, tanto rendendo la spesa non rispondente ai principi di veridicità e correttezza, anche con particolare riferimento alla necessità della spesa.

In tale caso, rilevata l'assoluta lacunosità della documentazione a supporto e l'assenza di qualsivoglia elemento rendono in ogni caso impossibile valutarne veridicità, correttezza, necessità, inerenza e rispetto del divieto di commistione, da cui, alla luce dell'onere probatorio gravante sul Gruppo, discende l'irregolarità della spesa.

Per quanto predetto, il Collegio non può non dichiarare l'irregolarità della spesa relativa al pagamento pari ad € 756,40 in favore della Giu Print Store s.r.l.s. e di cui alla relativa fattura 114/25.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania:

accerta la regolarità del rendiconto 2025 -XI Legislatura del Gruppo consiliare ***Gruppo "Azione - Per - Pri- Alleanza Democratica - Campania Popolare"***, ad eccezione dei seguenti importi:

- di € 1.600 di cui alla fatt. n. 11/2024 ed € 3.200,00 fatt. n. 7/2025 relative all'incarico affidato alla Sig.ra Russo Maria;

- di € 5.916,00 di cui alle fatture n. 9/2025, n. 38/2025, n. 41/2025, n. 52/2025, n. 58/2025 relative all'incarico conferito alla società Caesar s.r.l.s;
- di € 4.800,00 di cui alla fattura 1/11 del 31.1.2025 emessa dalla King Catering s.r.l. per il relativo incarico;
- di € 756,40 di cui alla fatt. 114/25 emessa dalla Giu Print Store s.r.l.s. per il relativo incarico;
- dispone la trasmissione della presente pronuncia al Presidente del Consiglio regionale per il seguito di competenza.

Così deliberato in Napoli, nella Camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026.

Il Relatore

Concetta Ilaria Ammendola

Il Presidente

Alfredo Grasselli

Depositata in Segreteria in data

Il Direttore della Segreteria

dott. Giuseppe Imposimato